COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

L.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 533

Sull'ordine dei lavori:

MICELI 533
PRESIDENTE 533

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

BUCCIARELLI DUCCI e FANFANI: Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Val di Chiana e delle Valli aretine. (1734).

PRESIDENTE, *Relatore* 534, 537, 538, 540, 542 543, 544, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 553
VALORI 534, 536, 538, 539
BUCCIARELLI DUCCI . . 536, 539, 541, 542 543, 544, 545, 548, 549, 550
CAPONI 536, 539, 542, 545, 550
RADI 537, 542, 544
MARTONI 538
FERRI 538, 541, 542, 543, 545, 547
BARDINI. 538, 548
BECCASTRINI 539, 542, 545
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 539, 540, 542, 543, 544 545, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553
BIGNARDI 542, 545, 547
TRUZZI 543, 544, 548
DE LEONARDIS 543, 544, 550
BALDELLI 544

La seduta comincia alle 10.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Marenghi, Maxia e Salutari. Comunico altresì che i deputati Bonomi, Caradonna, Cattani, Colombi Arturo Raffaele, Del Giudice, Fogliazza, Pavan e Vetrone sono sostituiti rispettivamente, per la seduta odierna, dai deputati Radi, Cruciani, Ferri Mauro, Caponi, Bucciarelli Ducci, Beccastrini, Pucci Ernesto e Baldelli.

Sull'ordine dei lavori.

MICELI. Onorevole Presidente in una precedente seduta noi richiedemmo che il Presidente della nostra Commissione si rendesse parte diligente per acquisire alla Commissione stessa il bilancio e la Relazione al bilancio della Federconsorzi.

L'onorevole Presidente assicurò che ne avrebbe parlato al Presidente dell'Assemblea per risolvere i suoi dubbi in merito. Può ora dirci qualche cosa sull'esito della sua indagine?

PRESIDENTE. Ricordo che in quella occasione l'onorevole Sottosegretario fece rilevare che il bilancio della Federconsorzi è a disposizione degli onorevoli membri della Commissione, e che non è quindi necessario una richiesta da parte della Commissione stessa in forma ufficiale. Non ho parlato del problema col Presidente della Camera; però l'orientamento che secondo me è emerso dalla discussione è che non appare conforme al regolamento il fatto che una Commissione chieda ufficialmente il bilancio di un Ente di diritto privato

qual è la Federconsorzi. Ad ogni modo mi riservo di interpellare l'onorevole Presidente della Camera.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci e Fanfani: Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Val di Chiana e delle Valli aretine (1734).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 1734, d'iniziativa degli onorevoli deputati Bucciarelli Ducci e Fanfani, concernente « l'Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Val di Chiana e delle Valli aretine ». Come gli onorevoli colleghi ricorderanno nelle precedenti sedute è stata chiusa la discussione generale sul provvedimento.

Poiché il Relatore e il rappresentante del Governo non intendono prendere la parola, si può passare all'esame degli articoli.

Tuttavia la Commissione deve innanzitutto esprimersi su una proposta di sospensiva, presentata dal deputato Valori, di cui do lettura:

« La Camera,

considerata la esistenza di avanzati progetti che riguardano la utilizzazione delle acque umbre a scopo irriguo, collegati ad un organico piano di trasformazione e sviluppo economico della Regione,

ritenendo necessario un coordinamento di tali progetti con quelli riguardanti le province toscane di Siena e di Arezzo;

considerato pregiudizievole a una ben regolata utilizzazione delle acque umbre e toscane la creazione di Enti che limitino i loro interventi soltanto ad alcune zone delle superficie irrigabile,

delibera di sospendere l'esame della proposta di legge concernente l'istituzione dell'Ente per la irrigazione della Val di Chiana e della Valle aretina in attesa della definizione di più vasti impegnativi progetti in corso attualmente all'esame del Comitato per il pieno sviluppo economico regionale umbro ».

Avverto che, a norma del Regolamento, sono ammessi a parlare due oratori a favore, compreso il proponente, e due oratori contrari alla proposta sospensiva.

VALORI. Onorevoli colleghi, già all'inizio della discussione avevo sollevato alcune obiezioni sulla proposta di legge presentata dagli onorevoli Bucciarelli Ducci e Fanfani.

Ora debbo dire che dalla discussione che si è svolta e dai contatti che ne sono seguiti è emerso che una via di uscita poteva essere trovata nella limitazione dei compiti dell'Ente ad un lavoro preparatorio, di studio per la provincia di Arezzo; cioè praticamente in una limitazione notevole dei compiti ad esso affidati dalla proposta di legge.

Non essendo stato possibile raggiungere una soluzione di questo genere, ma anzi essendo stati progressivamente ampliati i compiti dell'Ente; essendo stato addirittura raggiunto un accordo in sede di comitato ristretto sull'allargamento della zona nella quale l'Ente dovrebbe operare fino ad abbracciare una parte notevole della provincia di Perugia, le nostre perplessità si sono accresciute. Questo soprattutto in presenza di uno studio – del quale molti di noi hanno preso conoscenza – elaborato dal professore Mazzocchi Alemanni, pubblicato nella *Rivista economia agraria*, e che riguarda l'irrigazione dell'Umbria e quindi un piano organico di sfruttamento delle acque umbre che parte dalle origini del Tevere per giungere fino ad Orvieto e per investire tutta la zona umbra che confina col Lazio.

In questo piano è compresa anche la questione della utilizzazione delle acque del Tevere per la irrigazione della Val di Chiana, per portare cioè al Trasimeno le acque del Tevere, servendosi del lago per farne un grande bacino di irrigazione per tutta la zona circostante.

Ora è evidente che un piano così vasto per il quale viene avanzata, come ipotesi finale, la richiesta di uno stanziamento (mi pare) di 39 miliardi che – considerato quello che è stato fatto per la Sardegna e gli altri progetti in corso – non costituiscono poi una grande cifra, ha una importanza che oltrepassa quello che noi stessi in Umbria prevedevamo agli inizi. Esiste in Umbria un comitato, insediato dal Ministro per l'industria e commercio, per la elaborazione di un piano regionale di sviluppo. È un esperimento estremamente interessante che rappresenta la prima attuazione di uno dei dieci punti votati all'unanimità dalla Camera sulla situazione economica umbra. Il Comitato ha deciso fin dall'inizio di utilizzare tutti i lavori svolti da associazioni, enti ed altri organismi che già in precedenza si siano interessati al problema della rinascita umbra; ed è apparso così subito che l'elemento centrale di una organica parte dello sviluppo economico umbro è rappresentato dalla irrigazione, e quindi dalla trasformazione dell'agricoltura della Regione.

Giunti a questo punto, se si vorrà dare una soluzione a questo problema, con ogni probabilità si dovrà pensare alla costituzione di un Ente che potrebbe apparire addirittura analogo – sotto certi aspetti almeno – a quello del quale oggi ci occupiamo, ma che dovrebbe estendere la sua azione su di un'area molto più vasta.

In questa situazione non capisco come possiamo dare affidamento ad un Ente che riguarda solamente una parte della regione umbra ed una parte delle province di Arezzo e di Siena cioè cominciare dal più piccolo per poi annullarlo rapidamente e sostituirlo con un Ente molto più grande di coordinamento.

Io credo che a questo punto non sia logico approvare affrettatamente il progetto, che riguarda solo una parte di questo considerevole territorio dell'Italia centrale.

Ecco perché propongo la questione sospensiva.

Faccio presente che il comitato per lo sviluppo economico dell'Umbria ha anche un termine per ultimare i suoi lavori, vale a dire il 31 dicembre 1961. Esiste un progetto, che consta di tre grossi volumi di dati e di conclusioni. Questo progetto verrà portato all'esame di questo comitato, collegato a tutta un'altra serie di questioni che riguardano lo sviluppo economico dell'Umbria.

Io credo che sarebbe giusto non prendere delle decisioni che possono danneggiare altre regioni o altre province vicine, in particolare la provincia d'Arezzo. Proprio per questo motivo mi sembra giusto non prendere oggi affrettatamente delle decisioni che riguardano la provincia di Arezzo, una parte della provincia di Perugia e una parte della provincia di Siena, rinunciando ad un più organico esame di tutta la questione.

Per me il difetto di tutta questa proposta di legge e il difetto degli emendamenti che sono stati presentati e concordati in sede di comitato ristretto, è questo: di voler affrontare in maniera improvvisata questa materia e con l'aria più innocente del mondo di voler dar vita a un ente, senza curare preventivamente le possibilità di questo organo. Così a poco a poco la materia si trasforma, diventa sempre più vasta. Questo non mi sembra un buon criterio di lavoro. Mi pare che un serio criterio di lavoro debba avere come punto di partenza la considerazione obiettiva delle cose come sono. Tanto più che siamo in sede legislativa e che un problema di così vasta portata, mi pare assurdo che possa essere risolto così, in un paio di sedute, quando per progetti dello stesso tipo, negli anni scorsi, la Camera ha seriamente valutato e discusso ampiamente, per poi arrivare a delle conclusioni molto motivate.

Considerato che noi nella provincia di Perugia abbiamo al lavoro il comitato cui ho accennato, che funziona, e abbiamo tutta una serie di personalità che hanno già elaborato la materia, per non pregiudicare il lavoro nella zona di Arezzo, io sarei favorevole ad un Ente puramente aretino. Poiché si vuole, viceversa, comprendere tutta una fetta della provincia di Perugia, tagliandola fuori da tutto il resto, la sola risoluzione da adottare è di rinviare tutta la materia di qualche mese, in maniera di poterla affrontare organicamente, non pregiudicando né gli interessi della provincia di Arezzo, né quelli della provincia di Perugia; e dar modo al Governo, quando si chiederà un certo investimento pubblico, di poter procedere ad una valutazione globale della materia, ad un esame approfondito, per vedere se vi sia l'opportunità di certi investimenti e se quindi i progetti debbano comprendere una area vasta come quella che noi vorremmo che fosse compresa, oppure se possano limitarsi ad un'area molto più piccola.

Debbo far presente che di fronte a questa proposta di legge, c'è tutta una serie di prese di posizione degli Enti locali, delle popolazioni interessate, di cui in qualche modo bisogna tener conto. Non è possibile fare l'elenco dei comuni da immettere in questo progetto, senza tener conto che questi comuni si sono riuniti in convegni, hanno mandato appelli al Governo, hanno interessato i parlamentari, contro il progetto in questione.

Noi crediamo invece di poter risolvere il problema facendo un elenco dei comuni interessati al progetto e introducendo una rappresentanza della provincia di Perugia nel consiglio d'amministrazione di un Ente che dovrebbe estendere le sue attività alle province di Siena e di Arezzo, cioè delle due province che acque non hanno, e di Perugia, la sola provincia che l'acqua ce l'ha. Se questo progetto si convertirà in legge ci si troverà di fronte ad un Ente nel cui Consiglio d'amministrazione non ci sarà altro che polemiche; e questo non credo che, in ultima analisi, gioverà nemmeno ai colleghi di Arezzo. Avremo una serie di discussioni che probabilmente finiranno per paralizzare, anziché favorire la vita di questo Ente.

Ecco perché mi sembra illogico continuare nella discussione. Ecco perché, insieme con il collega Caponi ed altri ho presentato la proposta sospensiva di cui è stata data lettura alla Presidenza della Commissione.

BUCCIARELLI DUCCI. Io esporrò brevemente le ragioni che mi inducono a pronunciarmi in senso contrario alla proposta presentata dai colleghi Valori ed altri.

Anzitutto faccio presente all'onorevole Valori che sono infondate alcune sue argomentazioni di merito.

Infatti con la proposta di legge n. 1734 ci proponiamo di costituire un ente per l'irrigazione della Val di Chiana e delle vallate aretine contermini. Ma nel testo delle norme proposte non si fa alcun riferimento al metodo tecnico di risolvere questo problema, giacché, e nella relazione viene spiegato, secondo noi esistono diverse soluzioni per poter raggiungere l'obiettivo che ci proponiamo.

Ebbi già modo di comunicare ai colleghi come secondo taluni seri studi condotti da tecnici, esisterebbero delle possibilità di attingere acque locali per poter provvedere alla irrigazione della Val di Chiana, esiste un progetto ben definito relativo alla utilizzazione delle acque del lago di Montepulciano e al risanamento della zona che riguarda la provincia di Siena.

È vero che si fa un riferimento ad una possibile soluzione agganciata alla utilizzazione del supero delle acque, dopo che il lago Trasimeno sarà stato risanato, ma questo non costituisce affatto una scelta di un sistema, di un metodo per raggiungere l'obiettivo, giacché quest'ultimo è compito che viene espressamente attribuito all'ente che noi ci proponiamo di costituire.

A parte il fatto, onorevole Valori, che vorrei che la sua affermazione che le acque del Tevere sono in provincia di Perugia non venisse data per pacifica, perché le acque del Tevere passano prima per la Toscana.

VALORI. È solo per dire che passano da una regione, ma il corso di un fiume poi percorre tutta un'altra regione; significa che il modo più semplice per irrigare è di seguire il corso del fiume.

BUCCIARELLI DUCCI. I motivi che mi inducono a dichiararmi contrario non sono soltanto motivi di merito, che sono così evidenti da non meritare alcuna illustrazione da parte mia.

Io però voglio far presente che non possiamo ammettere il principio che mentre la Camera è investita dell'esame di una proposta di legge che è stata assegnata dalla Presidenza in sede legislativa, si debba sospendere perché esiste un comitato che sta facendo degli studi: se si ammette questo principio paralizziamo l'attività legislativa; dal momento che non esiste neanche una proposta di legge nella forma in cui esisteva nella precedente legislatura. Non possiamo veramente arrestare l'*iter* di una proposta, che sarà approvata, che non sarà approvata, che sarà modificata! L'onorevole Valori dice che esiste un progetto, che la generalità dei colleghi ignora, e che questo dovrebbe essere preso a base di giudizio per sospendere la proposta di legge in discussione.

Io penso che si debba respingere l'ordine del giorno di sospensiva avanzato dall'onorevole Valori.

La proposta di legge in discussione, dopo che sarà esaminata da questo ramo del Parlamento, dovrà passare all'altro ramo del Parlamento. Se, prima che sia terminato l'*iter* della proposta di legge ci saranno altre proposte che si riferiscono alla stessa materia, ci sarà sempre la possibilità di abbinare i testi, nella discussione, di fare qualcosa di più organico. Ma fino a quando siamo da una parte con una proposta bene articolata, completamente articolata come questa, che gode del parere favorevole della Commissione del Bilancio quando siamo ormai a questo punto, io penso che non si possa, per la serietà dei nostri lavori, sospendere l'esame di questa proposta di legge, soprattutto perché la proposta sospensiva è motivata dal fatto che esisterebbe da qualche parte un comitato di studi di cui noi ignoriamo lavori e risultati.

Penso, quindi, che la maggioranza della Commissione vorrà respingere la proposta sospensiva.

CAPONI. Io vorrei aggiungere poche cose a ciò che ha detto l'onorevole Valori, in quanto sono perfettamente concorde sulle sue argomentazioni. Però devo accennare a un mio precedente intervento, in cui mi ero pronunciato quasi favorevolmente alla soluzione prospettata. Questo mutamento di opinione è dovuto a fatti nuovi che sono intervenuti in provincia di Perugia ed in Umbria. I fatti nuovi sono rappresentati dallo studio che è stato ampiamente illustrato dall'onorevole Valori e dall'attività del Comitato per l'elaborazione del piano regionale, il quale dovrebbe affrontare anche il problema dell'irrigazione visto nel suo insieme.

Accettando la risoluzione che ci viene prospettata noi dividiamo la regione in due parti: in una parte il problema dell'irrigazione verrebbe affrontato da questo Ente, e nell'altra non sappiamo come potrebbe essere affrontato e risolto. Un'altra questione è rappresentata dal fatto che per questi comuni è stata pubblicata la deliberazione che ha concesso l'uti-

lizzo delle acque del Tevere alla S.I.T., e sicché rimangono a disposizione della regione umbra 220 milioni di metri cubi di acqua, che non sono neanche sufficienti ai bisogni delle utenze già installate, perché ce ne sono molte abusive.

L'onorevole Bucciarelli Ducci ha detto: noi non vogliamo le acque del Tevere. A parte il fatto che la relazione dice il contrario in modo chiaro, inequivocabile, l'insistenza che c'è nel voler includere le rappresentanze dell'Umbria, sta a confermare che veramente si vogliano convogliare verso il Trasimeno le acque del Tevere. Se realmente non c'è questa intenzione, perché non si ritorna all'intesa che era stata raggiunta: fare un ente della Val di Chiana senza includere le rappresentanze dell'alta valle del Tevere? Noi lasceremmo costituire questo vostro Ente e rimaremmo estranei, rimandando la soluzione del nostro problema allo studio sul piano regionale di sviluppo.

È stato detto che le acque passano innanzitutto per la provincia di Arezzo; nessuno lo nega, nessuno lo nasconde.

Per ultimo ci si oppone che chiediamo la sospensiva solo sulla base di uno studio che dovrà essere compiuto.

A favore dell'Umbria, invece, c'è da ricordare che il Parlamento, tenendo conto della particolare situazione economica e dell'arretratezza dell'agricoltura della Regione, ha votato un ordine del giorno nel quale sono contenuti 10 punti; se questi dieci punti non sono stati tradotti in legge, essi rappresentano tuttavia un impegno preciso del Parlamento nei confronti dell'Umbria. C'è compreso fra essi il problema dell'agricoltura visto sotto l'aspetto dell'irrigazione e dell'utilizzo delle acque del Tevere e del Trasimeno e di altri corsi di acqua.

Stando così le cose vorrei insistere innanzitutto sulla proposta sospensiva Valori; se non è possibile rinviare la discussione, si ritorni allora a quel compromesso, sia pure di carattere verbale, di limitare l'Ente alla provincia di Arezzo escludendone, quindi, l'Alta valle del Tevere e il bacino del Trasimeno.

PRESIDENTE, *Relatore*. Vorrei far presente agli onorevoli colleghi che nelle riunioni del comitato ristretto che hanno avuto luogo la settimana scorsa si è concordato di rinunciare all'articolo 9 così come è formulato giacché esso aveva destato le maggiori preoccupazioni da parte di coloro che sono intervenuti in senso non favorevole al provvedimento.

L'articolo 9 nel suo testo attuale e secondo l'interpretazione di molti colleghi stabilirebbe una riserva per legge delle acque occorrenti per l'attuazione dei compiti dell'Ente. A seguito delle osservazioni che sono state fatte in sede di discussione generale, e in sede di Comitato ristretto mi sembra di poter dire che lo stesso presentatore si è dichiarato disposto a rinunciare a questa riserva per legge, rinviando naturalmente il tutto alla disciplina generale in materia di acque pubbliche. Quindi mi sembra che la difficoltà maggiore sia da ritenere superata. Rimarrebbe, invece, sempre secondo quanto si è convenuto in sede di comitato ristretto, fermo l'ultimo comma dell'articolo 9, secondo il quale l'Ente sarà sentito sulle domande di concessione, ciò che è cosa ben diversa dalla riserva. Ma una volta che si ritorna nell'ambito della disciplina generale sulle acque pubbliche, le difficoltà maggiori, mi sembra, potrebbero considerarsi superate. Do pertanto la parola al secondo dei deputati iscritti a parlare contro la proposta sospensiva Valori ed altri.

RADI. Non posso non rilevare le contraddizioni che esistono nei discorsi or ora pronunciati dall'onorevole Valori e dall'onorevole Caponi. Perché i miei colleghi si sono dichiarati disposti ad accogliere la proposta di legge presentata dall'onorevole Bucciarelli-Ducci allorquando la competenza dell'Ente fosse limitata soltanto al territorio della provincia di Arezzo. In un secondo momento hanno fatto presente l'esigenza di elaborare un piano organico comprendente l'intero bacino idrografico del Trasimeno e l'intero bacino idrografico del Tevere. Evidentemente questa contraddizione ci dice che i motivi della loro richiesta di sospensione non sono proprio quelli di ordine tecnico-economico prospettati, ma sono altri che non ci sono stati illustrati. Per la verità non esistono progetti definitivi né per la provincia di Perugia e Terni né per la provincia di Arezzo. Esiste solo un elaborato del professor Mazzocchi-Alemanni e di un gruppo di tecnici. Direi che si tratta del parere di un tecnico, sia pure autorevole, quello che conosciamo. Altri tecnici, però, hanno avuto già occasione di manifestare il loro dissenso rispetto all'impostazione generale del piano elaborato da Mazzocchi-Alemanni, perché tenendo conto di alcune osservazioni fatte dai tecnici dell'economia agraria, hanno già sottolineato l'opportunità di indirizzare l'elaborazione a piccoli progetti per piccole zone, anziché a dei progetti di carattere colossale, che richiedono opere di interesse generale e una spesa di molti miliardi. La modifica, comunque, concordata dell'articolo 9, così come è stata ora ricordata dal Presidente, permette sempre in

un secondo momento di coordinare le iniziative relative a varie zone appartenenti a varie province. Comunque non riesco a comprendere come accettando la proposta dell'onorevole Bucciarelli-Ducci limitata alla provincia di Arezzo, non si possano e non si debbano accettare proposte inclusive di altre zone contigue alla provincia di Arezzo e che formano, con le aree della provincia di Arezzo, dei complessi unitari dal punto di vista economico-sociale.

Poiché la creazione di un Ente per l'irrigazione delle valli aretine, dell'alta valle del Tevere, del bacino del Trasimeno con i compiti che sono indicati nella proposta di legge n. 1734 rappresenta, a mio modo di vedere, un avvio ad una soluzione soddisfacente dei problemi della regione umbra, io mi dichiaro contrario alla proposta di sospensione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione la proposta di sospensiva Valori ed altri.

(*Non è approvata*).

Passiamo, dunque, all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana e delle vallate ad essa contermini della provincia di Arezzo ».

All'articolo 1 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« *Dopo la parola*: Valdichiana, *aggiungere le altre*: senese, perugina, aretina, delle valli contermini del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana ».

RADI, BALDELLI.

Identico emendamento è stato presentato dall'onorevole Cruciani.

« *Aggiungere le parole*: con sede in Arezzo ».

BUCCIARELLI DUCCI.

VALORI. Io sono per la conservazione del testo, quindi contrario all'emendamento Radi-Baldelli per i motivi precedentemente esposti. Adesso la discussione si sposta proprio su questo articolo 1 più che sull'articolo 9, per cui una volta accordati questi compiti all'Ente in virtù dell'articolo 1, rientra poi di nuovo in ballo tutta la questione dell'articolo 9. Mi stupisco perciò che l'emendamento rechi la firma dell'onorevole Radi, perché esso è peggiorativo del testo originario Bucciarelli Ducci.

MARTONI. Sono d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Radi anche in quanto esso rispecchia il concetto espresso dal Comitato ristretto che aveva già esaminato il problema.

FERRI. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Bucciarelli Ducci, con qualche riserva, però, sulla sua collocazione.

BARDINI. Io propongo che la sede dell'Ente (e l'onorevole Bucciarelli Ducci la geografia chianina la conosce meglio di me, quindi ne capirà i motivi) debba essere Cortona e non Arezzo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 1 fino alle parole « val di Chiana ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Radi, Baldelli, Cruciani.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Bucciarelli Ducci.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

« È istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana, senese, perugina, aretina, delle Valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e provvede a tutto quanto occorre per lo studio e la redazione dei progetti per il conseguimento delle concessioni di derivazione delle acque, per il finanziamento e la esecuzione delle opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria, la cui realizzazione sia il presupposto o l'integrazione necessaria delle opere di utilizzazione di acqua irrigua.

All'Ente può essere anche affidata l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica che risultassero necessarie per l'attuazione dei compiti demandatigli.

L'Ente presta la propria assistenza tecnica e finanziaria per facilitare ai proprietari delle terre da irrigare la trasformazione dell'ordinamento produttivo e provvederà a promuovere e a incoraggiare la costituzione di organismi cooperativi per la conservazione,

la lavorazione e lo smercio dei prodotti conseguiti per effetto della irrigazione.

L'Ente provvederà a coordinare e disciplinare l'attività di consorzi, di associazioni e di singoli interessati alla pratica della irrigazione ».

Comunico che all'articolo 2 è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« L'Ente è autorizzato a prestare la propria assistenza tecnica e finanziaria per facilitare la formazione e il consolidamento della proprietà contadina attuando interventi secondo le norme vigenti per promuovere la redistribuzione della proprietà fondiaria ».

BECCASTRINI, BARDINI.

BECCASTRINI. Desidero ricordare brevemente il motivo di questo comma aggiuntivo già preannunciato. Noi veniamo a costituire un Ente avente giurisdizione su vaste zone dove si esercita in prevalenza la mezzadria. Tutti noi sappiamo cosa sta avvenendo in questo settore; tutti comprendiamo quindi l'esigenza di dover accelerare il superamento della mezzadria attraverso la formazione della piccola proprietà, per cui riteniamo sia cosa non solo utile ma necessaria affidare questo compito all'Ente che viene ad operare con autorità propria in queste zone.

In sostanza si chiede all'Ente un'opera di assistenza tecnica e finanziaria. Mi rendo conto del fatto che per l'assistenza finanziaria il nuovo Ente può incontrare delle difficoltà; però esistono delle leggi già in vigore previste per queste finalità; quindi affidare all'Ente la possibilità di utilizzare queste norme per stimolare la formazione della piccola proprietà contadina dovrebbe costituire – a mio modo di vedere – un compito suscettibile di essere ben assolto dall'Ente.

BUCCIARELLI DUCCI. In sede di comitato ristretto mi ero già espresso in merito all'emendamento Beccastrini, e mi sembrava che le argomentazioni da me adotte avessero avuto forza persuasiva. Ad ogni modo l'onorevole Beccastrini insiste, e non faccio quindi che riprendere i motivi che mi inducono a pregare l'onorevole collega di ritirare l'emendamento, in quanto se all'Ente attribuiamo compiti di assistenza tecnica – che sono già peraltro compresi, anche troppo, nell'articolo 2 – se attribuiamo a questo Ente anche il compito di esercitare il credito per quanto riguarda la formazione della piccola proprietà contadina, noi veniamo veramente a complicarne il processo di formazione e soprattutto veniamo ad incidere sul finanziamento che è stato predisposto per l'Ente, perché evidentemente la dotazione finanziaria originariamente prevista e fissata con l'articolo 17, non sarebbe più sufficiente, in presenza di questi nuovi compiti.

Faccio però presente all'onorevole Beccastrini che già esistono degli istituti per gli scopi a cui egli si riferisce e delle disposizioni di legge apposite e che inoltre, senza bisogno di includere il suo emendamento specifico, l'assistenza tecnica rientra già nelle norme previste all'articolo 2.

VALORI. Siamo favorevoli all'emendamento Beccastrini, perché dovendosi procedere alla trasformazione agricola di una zona, ci sembra sia opportuno procedere contemporaneamente ad interventi strutturali sulla sua agricoltura.

D'altra parte faccio rilevare che esiste tutta una serie di precedenti in materia che riguardano altri Enti ed altre Istituzioni nelle diverse regioni italiane cui furono affidati compiti analoghi. Di fatti c'è l'esempio dell'Ente Puglia e Lucania.

CAPONI. Credo che noi, parlamentari umbri, dobbiamo essere particolarmente favorevoli a questo emendamento.

BECCASTRINI. In via subordinata potrei eliminare dall'emendamento la parte relativa all'assistenza finanziaria, ma insisto su quel la relativa dall'assistenza tecnica.

Se l'onorevole Presidente permette, vorrei aggiungere poche parole. Noi assistiamo in queste zone all'imperversare di una quantità preoccupante di speculatori, che sarebbero tolti di mezzo nella massima parte qualora l'assistenza fosse esercitata direttamente dall'Ente.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi associo ai rilievi fatti dall'onorevole Bucciarelli Ducci. Qui esiste un problema di fondo. I proponenti hanno delimitato l'area di attività dell'Ente affidandogli dei compiti di per sé vastissimi. Se poi pensiamo che questo Ente debba preoccuparsi anche di altri problemi, allora dobbiamo fare attenzione anche ad altri aspetti, che non siano soltanto quelli illustrati dall'onorevole Beccastrini.

Il problema da risolvere è questo: se conviene estendere ancora le competenze dell'Ente in relazione alle sue finalità. Io credo che esse siano già abbastanza vaste anche se limitate alle indicazioni poste dai presentatori della proposta di legge; tanto più che esistono organizzazioni a carattere nazionale ed enti periferici che si incaricano dei compiti indi-

cati nell'emendamento Beccastrini; sono quindi contrario all'emendamento Beccastrini-Bardini.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Beccastrini-Bardini.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« L'Ente avrà la durata di anni 15, salvo proroga, che principieranno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e si trasformerà in Consorzio di secondo grado ai sensi dell'articolo 71 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, per mantenere il coordinamento fra gli interessati, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di uso comune ».

L'onorevole Bucciarelli Ducci propone di sostituirlo con il seguente:

« L'Ente avrà la durata di trenta anni che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge.

Dopo la scadenza del predetto termine, potrà trasformarsi in consorzio di secondo grado ai sensi dell'articolo 71 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per mantenere il coordinamento fra gli interessati per la manutenzione e l'esercizio delle opere di uso comune ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il richiamo al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 non mi sembra opportuno. Se questo Ente dovrà dar luogo ad un consorzio di secondo grado, dovrebbe essere costituito ai sensi della legge sulla bonifica agraria.

Faccio osservare inoltre, che, perché esista un consorzio di secondo grado, debbono esistere dei consorzi di primo grado e allo stato dei fatti non esistono consorzi di primo grado. Non vedo come si possa mettere in una legge che sarà creato un organismo di secondo grado, senza che esistano quelli di primo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Concordo con le perplessità dell'onorevole Sottosegretario; per parte mia, mi dichiaro favorevole alla modifica presentata alla prima parte dell'articolo 3.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 3 fino alle parole « della presente legge ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso:

« L'Ente avrà la durata di anni 30, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Sono organi dell'Ente autonomo il presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, e di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) un vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno;

c) un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

d) un membro nominato dal Ministro dei lavori pubblici;

e) un membro nominato dal Ministro del tesoro;

f) tre rappresentanti dei mezzadri e fittavoli e tre rappresentanti dei proprietari delle terre irrigate ad opera dell'Ente, eletti dall'assemblea dei proprietari e da quella dei mezzadri e fittavoli appositamente convocate;

g) un rappresentante del Consorzio di bonifica del Trasimeno;

h) un rappresentante della categoria degli agricoltori, della categoria dei coltivatori diretti e della categoria dei lavoratori della terra designati dalle rispettive Associazioni operanti nella provincia di Arezzo;

g) il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Arezzo o un suo delegato.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e foreste, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro del tesoro. Esso dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati ».

Comunico che all'articolo 4 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« *Sostituirlo con il seguente*:

« Sono organi dell'Ente autonomo il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) un vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno;

c) un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

d) un membro nominato dal Ministro dei lavori pubblici;

e) un membro nominato dal Ministro del tesoro;

f) tre rappresentanti dei mezzadri, tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti.

La nomina è fatta dal Ministro dell'agricoltura e foreste su designazione delle organizzazioni più rappresentative operanti nelle province di Arezzo, Siena e Perugia;

g) un rappresentante del consorzio di bonifica del Trasimeno;

h) i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle province di Arezzo, Siena e Perugia o un loro delegato;

i) un rappresentante ciascuno delle amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e foreste, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro del tesoro. Esso dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati ».

BUCCIARELLI DUCCI.

« *Sostituirlo con il seguente*:

« Sono organi dell'Ente autonomo il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) da un rappresentante per ognuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo e Perugia, eletto dal Consiglio provinciale;

b) da 10 rappresentanti dei comuni, eletti dall'assemblea dei sindaci dei comuni ricadenti nelle zone di cui all'articolo 1;

c) da tre rappresentanti dei mezzadri, tre dei coltivatori diretti e tre degli agricoltori, nominati dal Ministro dell'agricoltura su proposta delle associazioni più rappresentative delle province di Arezzo, Siena e Perugia;

d) da un rappresentante delle camere di commercio, industria e agricoltura delle province di Arezzo, Siena e Perugia;

e) dal rappresentante del consorzio di bonifica del Trasimeno;

f) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura;

g) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

h) da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il vicepresidente è eletto dal Consiglio di amministrazione.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e foreste, dal Ministro del tesoro e dall'amministrazione provinciale.

Esso dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati ».

BECCASTRINI, BARDINI.

« *Sostituire la lettera* g) *con la seguente*: « i presidenti dei consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi ».

BALDELLI, RADI.

BUCCIARELLI DUCCI. Il mio emendamento si illustra da sé, e del resto lo ho illustrato già in sede di Comitato ristretto.

FERRI. Nel testo della proposta di legge, alla lettera *a*) si dice: « in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente »: la terna è estranea al Consiglio di amministrazione. Poi alla lettera *b*), si è usata una formulazione infelicissima: « un vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno ». Siccome si dice: « Il Consiglio di amministrazione è composto di: », non si può dire « eletto nel proprio seno », ma « elegge nel proprio seno un vicepresidente ». È questione di forma.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il vicepresidente ha funzioni sostitutive del presidente. Il potere deve derivare dallo stesso titolo giuridico. Se il presidente è nominato dal ministro, anche il vicepresidente deve essere nominato dal ministro.

FERRI: Non ne vedo la necessità. Io ho sollevato una questione formale. Ella mi oppone una questione di sostanza che non mi trova affatto consenziente.

BECCASTRINI. Vorrei dire qualcosa sul mio emendamento. Noi consideriamo la funzione degli Enti locali determinante per questa attività che inauguriamo con l'istituzione dell'Ente. L'Ente opererà in una zona dove vi è una infinità di comuni. Noi vogliamo affermare il diritto degli Enti locali a partecipare all'attività di questo Ente. Secondo il testo attuale, gli Enti locali rimangono completamente estranei all'amministrazione dell'Ente, mentre la loro economia ne sarà profondamente influenzata. Che concezione c'è dunque della funzione degli Enti locali nel nostro paese se si insiste in una formulazione del genere?

PRESIDENTE, *Relatore*. Considerata la natura particolare degli emendamenti presentati, alcuni dei quali, con le modifiche che prospettano, importano un mutamento strutturale dell'Ente sul quale è opportuno meditare attentamente, mi pare opportuno porre in discussione ed in votazione successivamente le varie lettere dell'articolo 4 esplicitando le proposte di modificazione contenute nei vari emendamenti presentati. Al primo comma dell'articolo 4 non risultano, in realtà, presentati emendamenti. Al secondo comma, risultano, invece, presentati due emendamenti: uno dell'onorevole Bucciarelli Ducci per sopprimere il concerto del Ministero dei lavori pubblici, ed uno degli onorevoli Beccastrini e Bardini che affida la nomina del presidente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, sopprimendo così l'ipotesi della terna offerta dalla proposta di legge alla scelta del Ministro stesso. Ritengo opportuno sollecitare la discussione su questo punto del provvedimento.

BUCCIARELLI DUCCI. Io insisto per la terna.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Bucciarelli Ducci.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Io sarei favorevole a lasciare la formula originaria, salvo a togliere l'inciso « di concerto con il Ministro dei lavori pubblici » come vuole il proponente stesso. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, intanto può ritenersi completo dal punto di vista della possibilità di funzionamento, e quindi di designazione di un nominativo, in quanto risulta composto di tutti i membri che sono indicati. Come fa a riunirsi un consiglio di amministrazione acefalo, cioè privo del presidente, per fare proposte al Ministro per la nomina del presidente? Mi sembra una contraddizione in termini. O noi ci rifacciamo alla legislazione corrente la quale dice che il presidente viene scelto dal Ministro dell'agricoltura e foreste, oppure si dica che il presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione. Data la responsabilità che assume questo Ente, e dato che questo Ente esercita funzioni importantissime, dato altresì che esso è persona giuridica di diritto pubblico, sono favorevole alla proposta originaria dell'onorevole Bucciarelli Ducci. Comunque rimane l'alternativa: o si dà facoltà al Ministro di scegliere, o la si dà al Consiglio di amministrazione.

FERRI. Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Beccastrini, che però modificherei dicendo che il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. Subordinatamente, se l'emendamento dell'onorevole Beccastrini non fosse accolto, io chiederei che rimanesse il concetto della terna.

Ho sentito parlare di un Commissario che dovrebbe convocare il Consiglio. Ma questo avverrà solo per la costituzione dell'Ente. Siccome il Consiglio si nomina ogni quattro anni, bisognerà affidare l'incarico della convocazione del Consiglio, per l'adempimento consistente nella designazione della terna, a un'altra autorità che non sia il Commissario: potrebbe essere il prefetto della provincia di Arezzo.

BUCCIARELLI DUCCI. È prevista la nomina del Commissario per l'attuazione iniziale della legge. Poi, prima di scadere, sarà il presidente, insieme con il Consiglio, che faranno la loro designazione.

FERRI. No, perché il Consiglio si rinnova ogni quattro anni. Bisogna quindi stabilire la norma ai fini della designazione della terna nella quale il Ministro deve scegliere il presidente.

CAPONI. Non è più semplice che il presidente debba scegliere il Consiglio?

FERRI. No, perché prima che scada il mandato rimangono sempre in carica i componenti vecchi.

BIGNARDI. Una interpretazione logica del testo sarebbe questa: che il vecchio Consiglio prima di sciogliersi, indichi la terna dalla quale sarà estratto il nuovo presidente.

FERRI. Non è esatto perché allora il Presidente viene ad essere designato praticamente dal Consiglio precedente.

TRUZZI. Desidero intervenire in questa discussione e credo di poter dire una parola equilibrata proprio perché non sono direttamente, « geograficamente » interessato alla questione. I compiti che noi affidiamo a questo Ente sono compiti veramente di una importanza notevole. Ora io non vedo perché, dal momento che il Ministro dell'agricoltura deve nominare il Presidente, e dati gli importantissimi compiti che noi affidiamo a questo Ente, non vedo perché, ripeto, non dobbiamo demandare al Ministro dell'agricoltura la scelta e la nomina del Presidente stesso. Io affermo che proprio per un senso di piena responsabilità – e prego i colleghi di aderire a questa mia proposta – noi dobbiamo lasciare al Ministro dell'agricoltura tutti i poteri. Qui si tratta di compiti di una importanza veramente notevole; si tratta di innovare rispetto ad una legislazione consortile; si tratta di cose nuove. Ora io dico che interessa a tutti una innovazione di questo genere, e mi sembra che sia giusto che si lasci al Ministro la facoltà di nominare questo Presidente. In tal senso faccio proposta formale.

DE LEONARDIS. Concordo con la proposta del collega onorevole Truzzi.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento Beccastrini-Bardini.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Truzzi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo ed il secondo comma dell'articolo 4 con l'emendamento Bucciarelli Ducci.

(*È approvato*).

Passando alla considerazione della lettera *b*) mi pare piuttosto abnorme che la nomina del vicepresidente non obbedisca agli stessi criteri della nomina del Presidente.

La lettera *b*) dovrebbe, secondo me, essere formulata nel modo che segue:

b) Un vice presidente nominato dal Ministro dell'agricoltura e scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione.

FERRI. Sono contrario a questo emendamento di cui non vedo la ragione logica. A me pare che in un organismo collegiale come questo, Presidente e Vice Presidente traggano una diversa origine: il Presidente può essere nominato dal Ministro, ma il Vice Presidente dovrebbe essere eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno. Sarebbe facile portare anche degli esempi di organi collegiali nei quali il Presidente è nominato dal Ministro mentre il Vice Presidente è di diritto il membro più anziano del Consiglio. Non vi è nessuna necessità che anche il Vice Presidente sia nominato dal Ministro, anche perché le sue funzioni sono più limitate e momentanee, o per lo meno limitate nel tempo.

Perciò sostengo che il Vice Presidente deve essere eletto esclusivamente dal Consiglio di amministrazione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. O il vice presidente si può sostituire a tutti gli effetti al Presidente – e allora deve essere nominato allo stesso modo – oppure ha poteri limitati e allora la nomina può essere difforme. Per parte mia ritengo necessario adottare lo stesso sistema usato per la nomina del Presidente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento da me presentato, sostitutivo della lettera *b*).

(*È approvato*).

Faccio presente che alle lettere *c*) *d*) *e*) del provvedimento non risultano presentati emendamenti.

Le pongo in votazione.

(*Sono approvate*).

Per quanto riguarda la lettera *f*) l'onorevole Bucciarelli Ducci propone, in sostanza, di fonderla con la lettera *h*), apportando altresì delle modifiche; nel medesimo senso è indirizzato l'emendamento rappresentato dalla lettera *e*) dell'articolo sostitutivo proposto dai deputati Beccastrini e Bardini.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei far presente all'onorevole collega che tra i compiti di questo Ente vi è non solo la esecuzione delle opere pubbliche, ma anche lo svolgimento di tutte le altre attività che sono deferite ai consorzi di bonifica, tra le quali la ripartizione tra i proprietari degli oneri di bonifica.

Mi pare pertanto che si dovrebbe specificare che questi rappresentanti dei mezzadri, coltivatori diretti ed agricoltori debbono essere scelti fra coloro che si trovano nella zona del comprensorio di bonifica, perché almeno essi verrebbero a rappresentare interessi diretti. Si potrebbe aggiungere l'inciso: « ... proprietari o conduttori di fondi situati nel comprensorio di competenza dell'Ente ».

BUCCIARELLI DUCCI. Accetto le modifiche proposte.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione la lettera *f*), nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Bucciarelli Ducci e

modificata dal proponente su proposta del rappresentante del Governo.

(*È approvata*).

Passiamo alla lettera *g*): ad essa è stato presentato l'emendamento Radi-Baldelli di cui ho dato lettura.

BALDELLI. Come vi sono i rappresentanti dei consorzi di bonifica già costituiti, non vedo perché dovrebbero essere esclusi quelli dei consorzi da costituire.

BUCCIARELLI DUCCI. Come proponente, non sono d'accordo sulla inclusione dei presidenti dei consorzi non ancora esistenti.

BALDELLI. Se questo organismo che si va costruendo dovrà ultilmente operare, come farà ad ignorare i consorzi che dovessero sorgere e perfezionarsi in questo frattempo? Non crede il proponente che la mancanza di un collegamento diretto, possa costituire un motivo di disorganizzazione anche ai fini della stessa funzionalità dell'Ente? Ritengo che l'emendamento miri ad assicurare non solo la rappresentanza ad organismi che ne hanno diritto, ma anche la massima funzionalità all'Ente che si costituisce.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Qui è emerso – come era facile prevedere – un altro problema di fondo sul quale è bene essere molto chiari.

Noi abbiamo trasferito a questo Ente tutti i compiti che la legge n. 215 sulla bonifica affida ai consorzi di bonifica. Anzi l'articolo 12 prevede facoltà dispositive sulle quote di riparto spese a carico dei proprietari privati che allargano notevolmente la competenza dell'Ente. Addirittura prevede il diritto di priorità dei contributi disposti dall'Ente nei confronti della priorità stabilita dal Codice civile a favore dei crediti verso lo Stato e verso vari Enti pubblici per oneri fiscali.

D'altra parte non vi è alcuna possibilità di creare altri consorzi di bonifica in quanto essendo il fine della bonifica attribuito a questo Ente, sarà impossibile ai proprietari di costituirsi in consorzio per lo stesso fine.

Se si vuole prevedere la possibilità che alla azione dell'Ente, a un certo momento si sostituisca quella dei consorzi, bisogna dirlo espressamente. In questo caso questo Ente sarebbe in un certo momento un Ente promotore della bonifica, con la possibilità che a un certo momento sia sostituito dagli organismi normali, cioè dai consorzi di bonifica. Ma se si vuole questo bisogna stabilirlo con un articolo apposito. Diversamente, dire che potranno far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente, i presidenti dei consorzi di bonifica costituendi, significa prevedere una ipotesi che non potrà realizzarsi.

TRUZZI. Vorrei un chiarimento: laddove opererà questo Ente, è implicitamente vietata la nascita di consorzi o no?

PRESIDENTE, *Relatore*. Io direi di no, che non è vietata.

TRUZZI. Quindi non può essere vietata la nascita di un consorzio.

PRESIDENTE, *Relatore*. La questione è piuttosto delicata, perché richiede una conoscenza precisa della legislazione sulla bonifica. Io credo che in linea di massima non si possa escludere la costituzione anche di consorzi di bonifica in questa zona.

DE LEONARDIS. Abbiamo l'esempio della Puglia e della Lucania, in cui opera l'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania che si avvale, oppure lavora in concomitanza coi consorzi provinciali di bonifica.

RADI. Mi pare che era espressa volontà dei presentatori dell'emendamento, di fare di questo Ente, sia pure allo scadere dei trenta anni, un consorzio di secondo grado. E se deve diventare un consorzio di secondo grado, noi non possiamo non prevedere la costituzione di consorzi di primo grado.

BALDELLI. Mi permetto di insistere sul mio emendamento: o dovremo sopprimere i consorzi di bonifica che già esistono in tutto il comprensorio per mettere tutto il territorio in una identica situazione, o non possiamo non prevedere che vengano costituiti consorzi di bonifica. Diversamente si verrebbe a creare una situazione sperequata.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Baldelli-Radi.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Bucciarelli Ducci alla lettera *f*) la lettera *h*) risulta in essa assorbita. L'onorevole Bucciarelli Ducci, tuttavia, ha presentato una nuova lettera *h*), per introdurre nel consiglio di amministrazione i rappresentanti delle amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia. Nello stesso senso e redatta la lettera *a*) dell'articolo sostitutivo proposto dagli onorevoli Beccastrini e Bardini.

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

L'onorevole Bucciarelli Ducci propone altresì di modificare l'attuale lettera *g*) per introdurre i presidenti delle Camere di commercio non solo di Arezzo, ma anche di Siena e di Perugia. Nello stesso senso è redatto

l'emendamento costitutivo della lettera *d*) dell'articolo sostitutivo proposto dagli onorevoli Beccastrini e Bardini.

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Rimane da considerare l'emendamento costituito dalla lettera *b*) dell'emendamento sostitutivo Beccastrini-Bardini che prevede la introduzione nel consiglio di amministrazione anche di dieci rappresentanti dei comuni. Personalmente, in quanto Relatore, mi dichiaro contrario.

FERRI. Vorrei fare osservare che noi proprio poc'anzi abbiamo incluso in questo Consiglio di amministrazione i presidenti dei consorzi di bonifica. È anche giusto che vi siano i rappresentanti dei comuni.

BECCASTRINI. Escludere del tutto la presenza, la partecipazione della rappresentanza dei comuni non mi sembra giusto in nessun modo.

CAPONI. Se non tre, che ve ne sia almeno uno per provincia di rappresentante.

BIGNARDI. Onorevoli colleghi, ci stiamo allontanando dai concetti ispiratori della proposta di legge. Stiamo istituendo un Ente *sui generis*, il quale, però, impone contribuzioni nella maniera ordinarissima, e dovrebbe essere retto da un Consiglio di amministrazione composto nella maniera ordinaria, cioè eletto dai contribuenti. Qui si sta sovraccaricando questo Consiglio di amministrazione dei rappresentanti delle più varie categorie che non sono contribuenti, che devono amministrare quattrini non da essi versati. A me pare che non si possano creare delle categorie particolari e introdurre così sensibili differenze dalla legislazione ordinaria. Pertanto credo che l'emendamento sia da respingersi.

FERRI. Mi dichiaro a favore per lo meno del principio contenuto nell'emendamento dell'onorevole Beccastrini, se pure si ridurranno i rappresentanti dei comuni proposti dall'onorevole Beccastrini, al numero indicato dall'onorevole Caponi. L'inclusione di tre rappresentanti dei comuni delle zone interessate non turberebbe affatto l'equilibrio nelle rappresentanze dell'Ente.

Io faccio un appello particolare all'onorevole proponente e agli altri colleghi di maggioranza, perché accettino questo emendamento così corretto, nel senso di una rappresentanza di tre eletti. Si potrà anche specificare che l'elezione avvenga mediante voto limitato. Si doveva dire in partenza che il Consiglio di amministrazione doveva essere ristretto; ma ormai il Consiglio di amministrazione è diventato numeroso, e più lo diventerà con l'immissione dei costituendi consorzi di bonifica. Teoricamente abbiamo un Consiglio di amministrazione senza limitazione numerica. A questo punto, respingere una rappresentanza diretta dei comuni interessati, cioè degli Enti locali che più direttamente rappresentano la generalità degli interessi dei cittadini nella zona, è cosa non giusta e non conforme al carattere democratico che vogliamo dare almeno teoricamente a questo Ente.

L'onorevole Bignardi faceva riferimento a una situazione di eccessiva differenza che si verrebbe a creare. Ma c'è una rappresentanza del Ministero, ed è giusto che ci sia; c'è una rappresentanza delle categorie produttrici; abbiamo accettato la rappresentanza delle province: io vi chiedo di non respingere la rappresentanza dei comuni. La rappresentanza della generalità delle popolazioni delle zone interessate dall'Ente che vogliamo istituire è espressa nel miglior modo possibile con la rappresentanza diretta dei comuni.

Io credo che non ci siano ragioni valide per respingere questo emendamento, specie ora che ci siamo dichiarati disposti a ridurre i rappresentanti a tre invece che a dieci.

BUCCIARELLI DUCCI. Le opere che l'Ente si impegna a comporre travalicano gli interessi dei comuni.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi sembra che la rappresentanza delle popolazioni locali sia già espressa per le amministrazioni provinciali. Come relatore, non sono favorevole all'emendamento Beccastrini-Bardini.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Credo che ci sia anche qui da tener conto ancora di un altro fatto. Voi dite che è opportuno che all'attività di questo Ente partecipi l'attività dei comuni. Sotto un profilo astratto questa proposizione può rispondere a un concetto esatto. Però la scelta ricadrà comunque su determinate persone, le quali non possono mai spogliarsi della qualità di rappresentanti di alcuni comuni ben precisati e non di tutti i comuni in generale. Noi andremmo pertanto ancora di più a turbare quell'equilibrio che ci siamo sforzati di creare nella composizione del Consiglio di amministrazione perché gli interessi di tutte le zone siano tutelati anche attraverso una proporzionata e adeguata rappresentanza in seno al Consiglio. Anche per questo motivo non è opportuno approvare questo emendamento. Gli interessi della popolazione sono tutelati in modo più equilibrato dall'Amministrazione provinciale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Beccastrini-Bardini.

(*Non è approvato*).

Al penultimo comma non risultano presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

All'ultimo comma risulta presentato un emendamento Beccastrini-Bardini che sostituisce al Ministero dei lavori pubblici l'Amministrazione provinciale.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel suo complesso:

ART. 4.

Sono organi dell'Ente autonomo il presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) un vicepresidente nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

d) un membro nominato dal Ministro dei lavori pubblici;

e) un membro nominato dal Ministro del tesoro;

f) tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri nominati dal Ministro dell'agricoltura e foreste su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti nelle province di Arezzo, Siena e Perugia;

g) i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;

h) i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle province di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;

i) un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e foreste, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro del tesoro. Esso dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il presidente ha tutti i poteri di rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via di urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente; per la validità delle sue adunanze è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Esso:

a) approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche;

b) approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;

c) nomina il direttore generale dell'Ente;

d) approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;

e) approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;

f) ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;

g) stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria;

h) approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;

i) approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

l) approva le convenzioni con Istituti di credito;

m) accetta le eredità, le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione indicate alle lettere precedenti sono sottoposte all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e foreste ».

Comunico che all'articolo 6 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, dopo la parola*: Ente, *aggiungere le altre*: esso delibera sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 ».

BUCCIARELLI DUCCI.

« *All'ultimo comma sopprimere l'inciso*: del Ministero dei lavori pubblici ».

BUCCIARELLI DUCCI.

« *All'ultimo comma dopo le parole*: « sono sottoposte », *aggiungere le altre*: « per parere di legittimità ».

BECCASTRINI.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'articolo 13 dice che alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale di bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e foreste, direttamente o per concessione. La concessione è accordata al consorzio proprietario: in questo caso è accordata all'Ente. Ora qui si tratta, per il 90 per cento, di soldi dello Stato. Un Ente che amministra per concessione dello Stato, per perseguire degli interessi locali, è possibile che non debba rendere conto allo Stato, che rappresenta la collettività nazionale, del modo come spende questi quattrini? A me sembra sia un assurdo voler limitare il controllo del Ministero dell'agricoltura soltanto sulla legittimità secondo quanto vuole l'emendamento Beccastrini-Bardini.

Quanto agli emendamenti Bucciarelli Ducci, ed al testo originario, credo che nel proporli si sia tenuto presente questo fatto: che il Consiglio di Amministrazione è un organo composito; cioè non è un organo la cui formazione proviene da un'assemblea appartenente ad una sola categoria, ma un organo che viene composto con la partecipazione di vari settori, di vari organismi, di varie amministrazioni, ecc. Quindi per questo motivo, per far sì che sia assicurata la presenza in seno al Consiglio di Amministrazione, quando si assume una deliberazione di carattere straordinario, di un numero di membri che riescano a rappresentare più o meno tutto l'Ente, si deve arrivare ai due terzi. Questo per la validità; è ovvio che le delibere vengono prese a maggioranza.

FERRI. Propongo formalmente la soppressione del comma riguardante la validità, perché mi preoccupa che questo possa giustificare l'approvazione di deliberazioni di urgenza.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Ferri al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, con l'emendamento aggiuntivo Bucciarelli Ducci proposto al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma fino alla parola: « sottoposta ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Beccastrini.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione quanto resta dell'ultimo comma dell'articolo 6 con l'emendamento soppressivo Bucciarelli Ducci.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 nel suo complesso:

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2; per la validità delle sue adunanze è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Esso:

a) approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche;

b) approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;

c) nomina il direttore generale dell'Ente;

d) approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;

c) approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;

f) ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;

g) stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria;

h) approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;

i) approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

l) approva le convenzioni con Istituti di credito;

m) accetta le eredità, le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione indicate alle lettere precedenti sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

BIGNARDI. A me pare che dopo questo articolo, che prevede le funzioni del Consiglio di amministrazione, potrebbe forse essere opportuno aggiungere un articolo 6-*bis*, indicante la maniera di convocazione del Consiglio di amministrazione quando esso deve formulare le terne.

PRESIDENTE, *Relatore*. Siccome si è detto che i Presidenti e i vice Presidenti devono essere nominati dal Ministro dell'agricoltura su designazione di una terna, l'onorevole Bignardi pone questa questione: chi convoca il Consiglio di amministrazione prima della nomina del Presidente per la designazione delle terne? I componenti del Consiglio di amministrazione, di cui alle lettere *c*) e seguenti, saranno appositamente convocati dal prefetto di Arezzo oppure dal presidente della camera di commercio di Arezzo?

FERRI. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Bignardi per quanto riguarda il compito di convocazione del Consiglio di amministrazione che è demandato al prefetto di Arezzo. E aggiungo che probabilmente la norma è opportuna anche se non ci fosse stato il compito speciale di dover provvedere alla designazione delle terne. Perché di fronte ad un organo collegiale, il problema del diritto e del dovere di convocare la sua prima seduta, è un problema che poteva dar luogo a dubbi e perplessità.

Quando un organismo collegiale è emanazione di una unica elezione, la convocazione spetta in genere o al membro anziano o al Presidente del collegio stesso precedentemente costituito. Mi pare quindi che la soluzione più valida sia costituita dall'emendamento Bignardi che propone che la prima convocazione sia fatta dal prefetto di Arezzo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi domando se, in omaggio al principio della *negotiorum gestio*, siccome – scaduto il vecchio Consiglio di amministrazione – esso deve continuare a funzionare fino alla elezione del nuovo, la convocazione del nuovo non debba viceversa farla il Presidente uscente. Secondo me sarebbe opportuna una formula di questo genere: « La convocazione del nuovo Consiglio di amministrazione per la nomina della terna del Presidente è fatta dal Presidente dell'amministrazione uscente. Alla convocazione del primo Consiglio di amministrazione provvede il Commissario ».

FERRI. Pensavo che la soluzione del prefetto potesse eliminare il Commissario, almeno per la prima volta.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dobbiamo coordinare anzitutto l'articolo 4, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e dal vicepresidente – di cui ai punti *a*) e *b*) – oltre ai membri di cui ai punti *c*), *d*) e seguenti. Perché il consiglio possa validamente adunarsi debbono essere nominati prima tutti i membri che ne fanno parte.

Nel caso in esame ci troviamo – per la nomina del presidente e del vicepresidente – di fronte al caso del Consiglio che, mancando del presidente e del vicepresidente, non è validamente costituito. E allora è necessario stabilire non solo che il Consiglio è convocato per la prima volta dal Commissario e per le successive dal presidente uscente, ma anche che, agli effetti della convocazione per la nomina del Presidente e del vicepresidente, il Consiglio è validamente composto dai consiglieri di cui ai punti *c*) e seguenti.

BUCCIARELLI DUCCI. Evidentemente alla convocazione del primo Consiglio di amministrazione per la nomina della terna del presidente e del vice presidente può provvedere soltanto il Commissario con i poteri che gli derivano dal decreto del Ministro per l'agricoltura.

TRUZZI. Sono d'accordo che l'articolo 6-*bis* stabilisca che ai fini della designazione delle terne per il Presidente ed il vice presidente il Consiglio è validamente costituito con i membri di cui ai paragrafi *c*) e seguenti dell'articolo 4.

PRESIDENTE, *Relatore*. Considerate le precisazioni del Rappresentante del Governo, l'articolo 6-*bis* potrebbe essere pertanto così formulato:

ART. 6-*bis*.

« Ai fini della designazione delle terne per la nomina del Presidente e del vice presidente di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, il Consiglio è validamente costituito dai membri indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dell'articolo stesso, ed è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio uscente o dal Commissario governativo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Per gravi irregolarità nella gestione dell'Ente può essere sciolta la sua amministrazione e nominato un Commissario governativo mediante decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze ».

Comunico che all'articolo 7 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Per gravi irregolarità nella gestione dell'Ente o quando sia impossibile il suo funzionamento, il consiglio di amministrazione può essere sciolto e può essere nominato un Commissario governativo mediante decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La nomina di un Commissario governativo avverrà per la prima attuazione della presente legge ».

BUCCIARELLI DUCCI.

« *Aggiungere i seguenti due commi:*

« I poteri del Commissario sono limitati all'ordinaria amministrazione ed alla regolamentazione delle anormalità riscontrate.

La gestione commissariale non può essere prolungata oltre i tre mesi e non può essere prorogata ».

BARDINI.

BUCCIARELLI DUCCI. Sono contrario all'emendamento Bardini.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Al Commissario debbono essere conferiti ampi poteri, quindi l'emendamento Bardini non può essere accolto dal Governo.

BARDINI. Mi dichiaro disposto a rinunciare alla prima parte del mio emendamento ma insisto sulla seconda.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Bucciarelli Ducci.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Bardini.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro del tesoro ».

È stato presentato dallo stesso onorevole Bucciarelli Ducci un emendamento soppressivo dell'articolo 8.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« Le acque occorrenti per l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo resteranno riservate all'Ente stesso per il periodo massimo di otto anni previsto dall'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ove entro detto termine l'Ente non ottenga la concessione delle acque a norma del citato testo unico, la riserva di cui al precedente comma potrà essere prorogata di altri quattro anni.

Al fine di non pregiudicare l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo, questo dovrà essere sentito sulle domande per concessione delle acque del bacino idrografico del Trasimeno, di quello dell'alto Tevere e di quello dell'alta e media valle dell'Arno ».

Comunico che all'articolo 9 sono stati presentati i seguenti due emendamenti:

« *Sopprimerlo* ».

VALORI, CAPONI.

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Le domande dell'Ente per la concessione di acque si reputano dirette se autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al sodisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico, ai fini della ammissione alla concorrenza eccezionale prevista

nell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175.

Nelle concessioni, accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge, delle acque del bacino idrografico del Trasimeno, di quello dell'Alto Tevere e di quella dell'Alta e Media Valle dell'Arno, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare e utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi dall'Ente.

In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175..

La durata della riserva di acqua a favore dello stesso Ente, ai sensi dell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175, può essere prorogata per due quadrienni ».

BUCCIARELLI DUCCI.

BUCCIARELLI DUCCI. Faccio presente, signor Presidente, che il testo sostitutivo dell'articolo 9 non è stato ideato e formulato di mia esclusiva iniziativa, giacché mi sono avvalso dell'esperienza anche dei funzionari del Ministero dell'agricoltura e foreste, i quali hanno espresso il parere, ai fini di sodisfare alle esigenze di carattere agrario, di introdurre in questa legge delle disposizioni che già esistono e che valgono per la Cassa per il Mezzogiorno. Ed è appunto per tutelare gli interessi dell'economia agraria e per la trasformazione irrigua di queste zone, che io ho proposto questo testo sostitutivo dell'articolo 9.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'articolo sostitutivo proposto ha, a mio avviso, queste finalità. Le acque pubbliche possono essere concesse o riservate. Nella prima formulazione l'onorevole Bucciarelli Ducci proponeva una riserva di legge.

Naturalmente questa riserva ha dato luogo a delle osservazioni ed allora egli ha ripiegato su questa formula, che è una formula presa dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, che a sua volta l'ha presa dal testo unico delle acque. A che cosa mira questo articolo?

Questo Ente dovrà elaborare un programma di irrigazione e per far questo dovrà compiere degli studi, che richiederanno del tempo, dovrà coordinare, dopo aver fatto questi studi, tutte le possibilità irrigue di questo comprensorio. E a un certo momento dovrà presentare questa domanda.

Può darsi che quando l'Ente avrà concluso questo *iter*, l'istruttoria precedentemente presentata sia stata dichiarata chiusa dal Ministero dei lavori pubblici, e in questo caso l'Ente si troverà ad essere stato sostituito ed aver speso inutilmente ingenti cifre per compiere questi studi.

Il testo unico già prevede che quando si tratta di domanda ai fini di un prevalente interesse pubblico, questa domanda possa inserirsi nell'istruttoria, in qualunque fase essa si trovi, anche se l'istruttoria stessa sia stata dichiarata chiusa; la domanda si inserisce e prende posto normalmente a fianco delle altre.

Questo per quanto concerne il primo comma.

Il secondo comma ha un altro scopo. Poiché la legge che istituisce questo Ente gli ha riconosciuto finalità di prevalente interesse pubblico, si fa in modo che non si possa, attraverso le proroghe di altre concessioni, praticamente non far concludere mai l'attività di questo Ente. Allora qui si dichiara che le concessioni accordate prima della entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogate. Quindi se delle persone hanno fatto delle domande di concessione prima della costituzione di questo Ente e hanno avuto la concessione, non possono ottenere la proroga.

Questo che cosa significa? Che chi ha ottenuto una concessione a fini irrigui, ha tempo quattro anni per eseguire le opere relative; ma una volta entrato in funzione questo Ente, il concedente non può avere una proroga per altri quattro anni, se il Consiglio dei lavori pubblici ritiene che questo concessionario è incompetente. Se tuttavia il concedente ha utilizzato la concessione nel termine fissato, tutto va bene. Se non l'ha utilizzata, si può dire che nel frattempo è intervenuto questo nuovo Ente e la concessione non viene prorogata.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se non c'è questa norma, che poteri ha la pubblica amministrazione nel concedere o meno la proroga?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quando il concessionario,

per esempio, porta delle valide giustificazioni di ordine finanziario, perché non ha potuto approvvigionarsi del finanziamento per fare queste determinate opere; anche per ritardo dell'arrivo di macchinari, che spesso debbono venire dall'America, può essere concessa la proroga, e quando il concedente dimostra che si è trovato nell'impossibilità o nella difficoltà reale di eseguire i lavori.

In questi casi il Consiglio superiore dei lavori pubblici concede questa proroga.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se noi non diciamo niente, esiste questa facoltà di prorogare, ma anche di non prorogare. Di fronte all'intervento di questo nuovo Ente, la pubblica amministrazione potrà valutare più rigidamente la possibilità o meno di prorogare. Il Sottosegretario ha una esperienza maggiore della mia in materia. Ritiene che sia il caso di introdurre la norma che si impedisce la proroga quando il Consiglio superiore dichiari che sia in contrasto con il programma? La proroga può avere anche ragioni tecniche. Lascerei la facoltà alla valutazione del Consiglio.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io ho detto come funziona il meccanismo proposto. Se questo meccanismo sia opportuno o no adottarlo, lo valuti la Commissione.

DE LEONARDIS. Si potrebbe verificare il caso che manchino pochi mesi per il completamento dell'opera.

BUCCIARELLI DUCCI. La sua preoccupazione mi pare che venga sodisfatta, perché i termini non possono essere prorogati ove le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi dall'Ente. Mi pare che una eventuale eccezione possa essere sempre fatta. La durata può essere prorogata per due quadrienni.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ci può essere l'ipotesi che l'Ente, appena istituito, si accorga che per condurre a termine le opere per l'irrigazione occorrono alcuni anni, e può darsi che gli amministratori dicano: mentre trascorrono questi anni, che fine possono fare queste acque? Può darsi quindi che l'Ente sia indotto a richiedere la riserva. Noi non gliela diamo per legge; ma esso dovrà chiedere la riserva come fa qualsiasi altro cittadino. La riserva, cioè, può essere concessa soltanto per un quadriennio, e al massimo può essere portata a due quadrienni.

CAPONI. C'è da considerare l'emendamento soppressivo, da noi presentato, dell'articolo 9. A me sembra che la nuova formula proposta aggravi le ipoteche sulle acque del Tevere. Le ipoteche della S.I.T. già esistono. La dizione proposta aggrava notevolmente le cose.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'articolo 9 proposto stabiliva una riserva di acque per otto anni prorogabile di altri quattro. Viceversa qui si rientra nella normalità, si introduce una norma già prevista per questa procedura.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se l'Ente di irrigazione viene assimilato all'amministrazione dello Stato, tutto l'articolo non serve perché implicitamente tutte quelle condizioni di favore sono previste per le domande presentate dall'amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 9 presentato dall'onorevole Caponi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 presentato dall'onorevole Bucciarelli Ducci.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

« Le zone che mediante la esecuzione di un piano organico di opere irrigue appaiono suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Comunico che all'articolo 11 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« Le zone comprese nel comprensorio ove opera l'Ente e che mediante la esecuzione di un piano organico di opere appaiono suscettibili di trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche e integrazioni ».

BUCCIARELLI DUCCI.

« *Aggiungere i seguenti commi*:

« Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ente può avvalersi di organi e di Enti aventi finalità analoghe ».

RADI, BALDELLI.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Bucciarelli Ducci.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Radi-Baldelli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11 nel suo complesso:

ART. 11.

« Le zone comprese nel territorio ove opera l'Ente, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere appaiono suscettibili di trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ente può avvalersi di organi e di Enti aventi finalità analoghe ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

« Alla spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le province e i comuni per i beni di loro competenza.

Il perimetro di contribuenza è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste. Il decreto è trascritto a cura dell'Ente.

La ripartizione della spesa a carico dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere o di singoli gruppi a se stanti, e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo che sia stato accertato dal Ministero dell'agricoltura e foreste il componimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori.

I criteri di ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o con successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministero dei lavori pubblici.

La proposta dei criteri di riparto, tanto provvisoria quanto definitiva, è pubblicata per il periodo di 60 giorni a mezzo dell'Ufficio del Genio civile e contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e foreste entro il termine perentorio di 30 giorno dalla scadenza della pubblicazione.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, a decidere sui reclami presentati.

Contro il provvedimento è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale Superiore delle acque ».

Comunico che l'onorevole Bucciarelli Ducci propone di sopprimere le parole: « di concerto con il Ministero dei lavori pubblici » sia al quinto sia al settimo comma dell'articolo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica proposta dall'onorevole Bucciarelli Ducci ed accettata dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

« I contributi a carico degli interessati sono riscossi con le forme e con la procedura stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette e sono assistiti da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dall'articolo 2780, n. 3, del Codice civile ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Qui c'è da fare un rilievo circa l'ordine di graduatoria dei contributi. Bisognerebbe lasciare l'ordine che hanno in base alla legge della bonifica, poiché noi abbiamo attribuito all'Ente dei poteri analoghi a quelli che esercitano i Consorzi di bonifica. Credo che la norma che si introduce nell'articolo 13 sia la stessa. Perché questi contributi che applica l'Ente sono soltanto quelli che può applicare un qualsiasi consorzio di bonifica. Comunque se noi, *ad abundantiam*, vogliamo mantenere questo articolo 13, allora non dobbiamo modificare l'ordine di

graduatoria previsto dal Codice civile, stabilito dall'articolo 2780, n. 3. In concreto, il Governo propone il seguente emendamento sostitutivo: « I contributi a carico degli interessati sono riscossi con le forme e con i privilegi stabiliti a favore dei Consorzi di bonifica ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Sottosegretario Sedati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

« Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati dalla presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria, salvo gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

« Le eventuali opere di sistemazione idraulica sono a totale carico dello Stato; per la esecuzione delle opere di irrigazione e trasformazione aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorrerà nella misura del 65 per cento ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche questo articolo bisogna sopprimerlo in quanto c'è già una legge che prevede in quale maniera è disciplinata tutta la parte che riguarda le sistemazioni idrauliche.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo pertanto in votazione la proposta soppressiva dell'articolo 15 formulata dal Rappresentante del Governo.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 16:

« L'Ente autonomo è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per il raggiungimento dei suoi scopi.

La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e in genere tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Ente. Fino all'ammontare di 2 miliardi i mutui sono garantiti dallo Stato.

La garanzia statale può essere estesa anche alle obbligazioni emesse dall'Ente a scopo di finanziamento ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo propone che sia tolta la frase: « fino all'ammontare di due miliardi i mutui sono garantiti dallo Stato ». E conseguentemente anche la successiva: « la garanzia statale può essere estesa anche alle obbligazioni emesse dall'Ente a scopo di finanziamento ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo allora in votazione l'articolo 16, fino alle parole: « mutui all'Ente ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 16 risulta pertanto così formulato:

« L'Ente autonomo è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per il raggiungimento dei suoi scopi.

La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio, gli istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e in genere tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Ente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 17.

« Per le spese generali e per ogni altro atto preparatorio, sarà versato all'Ente la somma di lire 500 milioni da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento di cui 500 milioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61, 50 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1960-61, 100 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1961-62, 100 milioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1961-62, 200 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1962-63 ».

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al provvedimento chiedendo però di aggiungere il seguente ultimo comma all'articolo 17:

« Per maggiori spese di cui al precedente articolo, si farà fronte mediante la riduzione

dell'articolo 160 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, in misura di 150 milioni, e mediante la riduzione dell'articolo 168, in misura di 50 milioni. Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione di bilancio si preoccupa insomma, che a fianco dell'indicazione della spesa contenuta nell'articolo 17 proposto, sia indicata anche per il bilancio in corso la copertura.

Il Governo propone il seguente emendamento sostitutivo, ed il seguente nuovo tipo di copertura:

« Per le spese generali e per ogni altro atto preparatorio sarà versata all'Ente la somma di lire 500 milioni da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da inscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari aliquota delle disponibilità nette di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La preoccupazione espressa dal Presidente è stata anche la preoccupazione del Governo.

Ci troviamo ora, al momento di decidere, nella esatta situazione indicata dal Presidente; e cioè, mentre per quanto riguarda il bilancio 1960-61 la Commissione Bilancio propose una aggiunta all'articolo 17, è subentrato il fatto nuovo del Bilancio 1961-62 che è già stato preso in esame dall'altro ramo del Parlamento, il che ci costringe a provvedere alla nuova copertura.

Il Governo farebbe questa proposta: anziché provvedere al finanziamento dell'Ente in tre esercizi – dato che si tratta di un fondo di dotazione di cui l'Ente può disporre per la sua attività – il Governo sarebbe indirizzato verso una soluzione integrale, mettendo a disposizione l'intero fondo in una sola volta, ed alla copertura di questa maggiore spesa farebbe fronte con pari aliquota delle disponibilità nette di cui al provvedimento legislativo di variazione al Bilancio per l'esercizio 1960-61.

PRESIDENTE, *Relatore*. A che punto si trova, però, la nota di variazione?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È stata già predisposta. Indubbiamente però il nuovo tipo di copertura dovrà essere sottoposto all'esame della Commissione Bilancio, perché è diverso da quello sul quale la Commissione stessa si è già espressa.

PRESIDENTE, *Relatore*. A questo punto si rende necessario il rinvio alla Commissione Bilancio del provvedimento per l'esame di questo nuovo emendamento. Mi farò premura di sollecitare il Presidente della Commissione Bilancio affinché il parere sia espresso al più presto possibile.

La discussione si intende pertanto sospesa in attesa del nuovo parere.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI